



## DL Ischia D.L. 186/2022 / A.C. 674

Dossier n° 2 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
20 dicembre 2022

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	674
D.L.	186/2022
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in sede referente

### Contenuto

L'**articolo 1** dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la **sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi** in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (**commi 1, 3 e 4**), precisando che **non si procede al rimborso** di quanto già versato (**comma 2**). L'articolo disciplina inoltre la **ripresa** dei versamenti e degli adempimenti sospesi (**comma 5**), e prevede che per i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (**comma 6**). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, **istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000** euro per l'anno 2022 e di **1.380.000** euro per l'anno 2023.

L'**articolo 2** detta disposizioni urgenti in materia di **rinvio delle udienze civili e penali** a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di **sospensione dei termini sostanziali e processuali** dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e, su istanza di parte, ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla medesima data del 26 novembre 2022), la **sospensione di termini perentori, legali o convenzionali**, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi.

L'**articolo 3** dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - con riguardo ai **giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari**, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

L'**articolo 4** prevede la **proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia**, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

L'**articolo 5** destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

L'**articolo 6** reca, al **comma 1**, l'incremento della dotazione del **Fondo per esigenze indifferibili** in corso di gestione.

I **commi 2 e 3** dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 dicembre 2022**.

### Relazioni allegare o richieste

Al provvedimento in esame sono allegare la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

### Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

In materia di interventi urgenti per il contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico, si evidenziano, in particolare, le previsioni contenute: all'art. 3 del [D.L. 179/2022](#), in corso di conversione al Senato, che stanziava risorse per i territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 settembre 2022; nell'articolo 36-bis del [D.L. 77/2021](#), che ha stabilito risorse, per il triennio 2021-2023, per misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria; all'art. 77, comma 9, del [D.L. 73/2021](#), che ha previsto, per l'anno 2021, interventi per gli eccezionali eventi meteorologici accaduti nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia; e all'articolo 24-*quater* del [D.L. 119/2018](#) (c.d. decreto fiscale), per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 in diverse regioni d'Italia.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

**L'articolo 6**, al comma 1, incrementa il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Il comma 2 pone poi parte della copertura degli oneri del provvedimento a carico del medesimo fondo (6,12 milioni per l'anno 2022 e 10,75 milioni per l'anno 2023). In proposito, si segnala che l'articolo 152, comma 3, del disegno di legge di bilancio per il 2023, attualmente all'esame della Camera (C. 643-*bis*) incrementa il medesimo fondo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Nell'ambito del medesimo disegno di legge di bilancio per il 2023, presentato alla Camera dei deputati, si evidenziano i seguenti interventi: l'art. 127, che prevede l'istituzione di un Fondo per il contrasto al consumo di suolo e l'art. 131, che integra le risorse già stanziate dal richiamato D.L. 179/2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022 nelle Marche.

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Come indicato anche nel preambolo, al decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 24 commi, si è fatto ricorso al fine di disciplinare i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. A questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto dell'intervento in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia **protezione civile**, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni.

In concreto poi, con riferimento alle singole disposizioni rilevano le seguenti materie: **giurisdizione e norme processuali**, nonché **ordinamento civile e penale** e **giustizia amministrativa**, che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione; **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato**, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione; **sistema tributario e contabile** dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; **previdenza sociale**, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.

Si ricorda in proposito che con riferimento alla *protezione civile*, la Corte costituzionale ha rilevato, nelle **sentenze n. 284 del 2006** e **n. 277 del 2008**, che con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (poi sostituita dal vigente decreto legislativo n. 1 del 2018, che tuttavia, per gli aspetti che qui rilevano ha confermato, l'impianto della legge n. 225 del 1992), il legislatore statale «ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico» (sentenze n. 129 del 2006 e n. 327 del 2003).»

«Lo Stato – prosegue la sentenza n. 284 del 2006 – è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992»

Cost002	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente